



**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 9 VENTILATORI
POLMONARI PER LA TERAPIA INTENSIVA PER LE ESIGENZE AZIENDALI
TRA**

L’**ASL Roma 3**, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell’interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata “Azienda”;

E

La Società. **Burke & Burke SpA** rappresentata dal Dr. Giusto BONANDRINI nato a Dovera (CR) il 07.10.1955 CF BNNGST55R07D358R il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Delegato/Consigliere e Rappresentante della ditta aggiudicataria, avente sede legale ad Assago (MI) in Via Einstein n° 32 P.I.01059590107 C.F. 02737030151 di seguito denominata “Società”;

PREMESSO

- Che con nota prot. n° **17245 del 14.03.2022** è stata avviata una procedura negoziata espletata su piattaforma MEPA (RDO n. 2977775/2022) ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16 con la quale sono state invitate diverse ditte a presentare le loro offerte per il Lotto unico n. 9 - Ventilatori Polmonari per Terapia Intensiva;
- Che con **Deliberazione** del Direttore Generale n. **375 del 19.04.2022** è stata aggiudicata la gara di cui sopra alla Società Burke & Burke SpA;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, il cui CIG identificativo è 9140603836, disciplina la fornitura di n.9 ventilatori polmonari per terapia intensiva (cod. HM160021) come da configurazione riportata nell’offerta n. 22/00350 del 21.03.2022, da considerarsi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata. Nello specifico la fornitura consta di:

- Hamilton – C6 ventilatore polmonare (n. pezzi 9) così composto:
 - HM160024 – Kit configurazione internazionale per Hamilton – C6 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
 - HM 160780 – Kit Linguaggio (italiano) per Hamilton – C6 ((q.tà fornita in configurazione 1 pz);
 - HM160ASV – ASV ventilazione a LOOP Chiuso (q.tà fornita in configurazione 1 pz);



- HM160 PES – monitoraggio integrato pressione esofagea e pressione traspolmonare (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM 160 NEB nebulizzatore integrato (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM160 EXT – modulo interfaccia comunicazione per Hamilton C6 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM396200 – sensore ossigeno per Hamilton serie CX/serie X1 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM950185 sensore di flusso 188 cm Adt/pdt riutilizzabile (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM 281637 sensore di flusso 188 cm Adt/Pdt monouso (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM160245 Assieme valvola espiratoria, riutilizzabile per Hamilton C6 serie CX (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM160176 assieme valvola espiratoria monouso per Hamilton C6 – serie Cx (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HMMSP369130 – batteria Ion – Li ricaricabile per Hamilton C6 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM355192 cavo alimentazione per Hamilton C6/S1/G5 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- HM 160471 connettore O2 tipo Nist per Hamilton – serie CX/serie X1 (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- Tubo –O/HM tubo flessibile in B.P. – ossigeno (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- MAN – U/HM – manuale d’uso (q.tà fornita in configurazione 1 pz);
- MAN – S/HM – manuale service (q.tà fornita in configurazione 1 pz).

La fornitura comprende altresì: cavo di collegamento display 3 mt con avvolgicavo per Hamilton C6 (pz 9), carrello per Hamilton C6 (pz 9), braccio di supporto ad innesto rapido per Hamilton serie CX (pz 9), software P/V Tool PRO per Hamilton C6 (pz 9), software ossigeno terapia ad alti flussi per Hamilton C6 (pz 9), IntellCuff (regolazione automatica cuffia/tubo ET per Hamilton C6 (pz 9), Hamilton –H900 umidificatore attivo (pz 9 – composto da cavo di alimentazione, manuale d’uso, manuale service), supporto umidificatore per carrello per Hamilton C6 (pz 9), Kit integrazione hw/sw per gestione remota Hamilton H900 per Hamilton C6 (pz 9), modulo nebulizzatore Aerogen (pz 9).

ART. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA)

2.1 Modalità di fornitura

La Società deve fornire i prodotti oggetto del presente contratto secondo la modalità resa franco destino presso la Terapia Intensiva dell’Ospedale G.B.Grassi di Ostia.

I prodotti devono essere di nuova produzione, completi di tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento, delle certificazioni di conformità alle normative 93/42/CEE e ss.mm.ii..



2.2 Modalità di consegna

I prodotti sono forniti in pronta consegna, con consegna garantita entro massimo 7 giorni dalla lettera d'ordine. L'imballo è compreso nella fornitura, così come l'installazione e il collaudo contestuali alla consegna. È previsto inoltre contestualmente al collaudo definitivo un corso di formazione/addestramento.

ART. 3 (DURATA DEL CONTRATTO)

La consegna dei prodotti oggetto della fornitura del presente contratto è stata effettuata in data 21.04.2022 presso la UOSD Rianimazione dell'Ospedale G.B.Grassi di Ostia, come da verbale di collaudo agli atti dell'UOC Risorse Tecnologiche e Patrimonio.

La Società offre una garanzia full risk di durata pari a 24 mesi dalla data del collaudo favorevole, nonché garantisce la fornitura di pezzi di ricambio accessori e materiali di consumo originali necessari al funzionamento delle apparecchiature per un periodo non inferiore a 10 anni a semplice richiesta degli organi amministrativi aziendali.

ART. 4 (IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo complessivo del presente contratto è di € 212.040,00 Iva al 5 % esclusa (importo gravante sui fondi stanziati con D.G.R. n. 671/20 – Progetto P186) .

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse, ed inserite nel sistema di interscambio della Regione, le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT, senza alcuna modifica e/o aggiunta.

L'importo riportato in fattura non deve differire dall'ordine. In tal caso la fattura sarà, in assenza di altri motivi ostativi, automaticamente liquidata/pagata nei termini di legge.

Qualora la Società non riporti in fattura esattamente quanto sopra indicato ovvero riporti un importo difforme da quello dell'ordine, la fattura verrà bloccata per riscontrata incongruenza documentale, con la conseguenza sospensione dei tempi di liquidazione/pagamento previsti, nelle more dell'espletamento delle procedure di reperimento delle informazioni non fornite.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dell'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

La mancata indicazione delle specifiche informazioni (Tripletta di identificazione) rende non liquidabile la fattura.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al



controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 “Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i.” la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Nel caso in cui nell'ambito del presente contratto dovesse svolgersi un'attività di trattamento su dati personali, questa dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 GDPR. I dati saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto. Le Parti del presente contratto assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento.

ART. 6

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nella lettera invito- capitolato tecnico ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in



argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme della lettera invito-capitolato, che si qui intende integralmente riportata anche se non materialmente allegata, ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in tema di prevenzione degli infortuni, in tema di assicurazioni sociali e che trovi comunque applicabilità al servizio di cui trattasi.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto dei Responsabili della Società sono:

- Dr. Giusto Bonandrini

- tel. 02.36510107 (Ufficio Gare) fax: 02.48849677

- e-mail: pamela.cerati@burkeburke.com (Ufficio gare); info@burkeburke.com

E' fatto obbligo al supervisore di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti.

Tutte le contestazioni di inadempienza, ritardi, ecc, fatte in contraddittorio con detto incaricato si intenderanno fatte direttamente all'appaltatore titolare.

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

6.2 Responsabilità

La Società risponde dei danni a persone e/o cose dell'Azienda o di terzi che possano derivare dall'espletamento della fornitura e siano imputabili ad essa o ai suoi dipendenti, per i quali sia chiamata a rispondere l'Azienda che deve essere tenuta completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa.


I danni sono accertati in contraddittorio con i rappresentanti della Società, il verbale di contestazione del danno verrà comunque redatto anche nel caso di loro assenza.

La Società assume a proprio rischio la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, impegnandosi a concordare con l'Azienda ad avvio servizio le iniziative ed i provvedimenti organizzativi idonei ad evitare l'interruzione delle prestazioni. Assume a proprio carico i danni derivanti da interruzioni del servizio per qualsiasi causa.

ART. 7

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessaria per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.



ART. 8 **(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con il codice CIG indicato nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

- **IBAN:** IT31S0306932650100000003567;
- **Banca:** Intesa Sanpaolo – Buccinasco (MI);
- **IBAN:** IT62V0503401424000000005275;
- **Banca:** Banca Popolare - Genova
- **IBAN:** IT57T0103001400000063138054;
- **Banca:** Monte Paschi di Siena – Genova
- **IBAN:** IT55Y0617501448000000796520;
- **Banca:** Carige – Ag 60/198 Genova;
- **IBAN:** IT06R0844032410000000054061;
- **Banca:** BancaCredito Cooperativo Carate Brianza – Albiate (MB);

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 **(CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO)**

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto dell'appalto, la Società sarà tenuta a segnalarlo tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento individuato per il presente contratto, al fine di concordare, con gli utilizzatori, l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

ART. 10 **(CAUZIONE)**

La cauzione definitiva pari a € 10.602,00 (diecimilaseicentodieci/00) è stata costituita mediante polizza fideiussoria con l'espressa e accettata operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n° 1867421 emessa il 22.04.2022 da Elba Assicurazioni Spa. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c., nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.



ART. 11 (PENALI)

In caso di inosservanza delle norme del presente contratto e/o della lettera invito - capitolato, previa contestazione scritta, inviata tramite raccomandata RR o con PEC, dell'addebito alla Società e rigetto delle eventuali giustificazioni che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal momento della ricezione della contestazione, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali il cui ammontare è stabilito al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- Ritardo nella consegna dei prodotti;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto, nella fase di consegna o durante il periodo di vigenza della garanzia

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penali sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal capitolato speciale di gara, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di credito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 12 (CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

ART. 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel citato articolo, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda, in caso di inadempimento della Società agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A/R o PEC un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. L'Azienda potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o PEC alla Società, nei seguenti casi:

1. Sospensione del servizio per colpa della Società;
2. Frode nella fornitura;
3. Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
5. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
7. Perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;



8. Cessazione dell'attività, fallimento;
9. Subappalto non autorizzato;
10. Mancato possesso dei requisiti in capo alla Società subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
11. Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
12. Pronuncia dell'Autorità Giudiziaria di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'Azienda con effetto immediato a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla Società non spetta alcun indennizzo e l'Azienda ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Società ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dall'Azienda per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente la Società con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 14

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della



prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 15
(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

ART. 16
(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

ART. 17
(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.



Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovutole per le forniture già effettuate.

ART. 18

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la Società, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

ART. 19

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 20

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla lettera d'invito-capitolato, all' eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e ad ogni altra disposizione normativa vigente o che sia emanata in corso d'opera in materia di appalti di servizi pubblici,



prevenzione degli infortuni, assicurazioni sociali, normativa che trovi comunque applicabilità al servizio oggetto di appalto, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 21

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 22

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La Burke & Burke SpA con sede a Assago in Via Einstein n° 32 c.a.p. 20057 (MI) agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale a Assago in Via Einstein n° 32 c.a.p. 20057 (MI).

ART. 23

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda individua ex art. 31 D.Lgs n. 50/16 quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Enzo Pietropaolo, così come indicato nella delibera di aggiudicazione n° 375 del 19.04.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 11 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3
f.to **Dirigente U.O.S.D.**
Affari Generali*
Dr.ssa Cristina Vio

Burke & Burke SpA
f.to Amministratore Delegato/Consigliere
*e Rappresentante dell'Impresa**
Dr. Giusto Bonandrini

Firmato digitalmente da: Cristina Vio

Luogo: roma

Data: 29/08/2023 11:44:25

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la **Burke & Burke SpA** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23 del presente contratto.

Burke & Burke SpA
f.to Amministratore Delegato/Consigliere
*e Rappresentante dell'Impresa**
Dr. Giusto Bonandrini

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



Firmato da Bonandrini Giusto

La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli ▲

Salva Certificato

Data della verifica: **31/08/2023 06:53:27 (UTC)**

Data della firma da PC: **29/08/2023 12:10:33 (UTC)**

Nome: **Giusto**

Cognome: **Bonandrini**

Codice fiscale: **TBIT-BNNGST55R07D358R**

Identificativo del certificato (IUT): **SIG0000004905032**

Tipo di certificato: **Sottoscrizione**

KeyUsage: **A**

Algoritmo digest: **2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)**

Ente certificatore: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Seriale del certificato X509: **1643980**

Scadenza del certificato: **22/07/2025 00:00:00 (UTC)**

Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.1**

Policy Qualifier ID: **1.3.6.1.5.5.7.2.2**

Explicit Text: **Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2010**

Torna alla home

Visualizza

Salva

Apri cartella

Report

Salva Certificati

